

LA GUARDIA DI FINANZA E' AUTORIZZATA AD ESAMINARE CELLULARI, CHAT , TABLET ED ALTRO

Il 4 dicembre 2017 la Guardia di Finanza ha pubblicato la circolare 1/2018 articolata in quattro volumi che compongono il nuovo "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali nazionali ed internazionali" in vigore dal prossimo 1 gennaio. Il corposo documento di prassi di 1200 pagine indirizzato ai reparti operativi è un aggiornamento della precedente circolare n 1/2008 che è stata oggetto all'epoca di un incontro tematico presso la vostra sede con la sottoscritta.

A dieci anni di distanza dunque la Gdf riscrive le regole dei controlli sui contribuenti , tenendo conto non solo delle esperienze maturate ma anche della modificata realtà tecnologica : proprio in relazione a quest'ultimo aspetto emergono significativi richiami a nuove procedure che daranno ai verificatori la possibilità di intercettare dati ed indizi di evasione anche rispetto a contribuenti che utilizzano sistemi informatici avanzati e complessi di protezione ed archiviazione dei dati.

Infatti viene ribadita l'assoluta importanza di acquisire, attraverso militari della Gdf in possesso di specifiche qualifiche, tutti quegli elementi utili alle indagini che i contribuenti che adottano sistemi digitali o si avvalgono dei sistemi cosiddetti Cloud potrebbero aver nascosto all'interno di tali strumentazioni informatiche.

Il manuale operativo distingue a tal proposito due specifiche tipologie di approcci in funzione dello stato di funzionamento dei dispositivi acquisiti nel corso delle attività: le "static analysis " verranno effettuate quando si acquisiscono elementi su dispositivi spenti e le "live analysis" verranno effettuate su sistemi attivi per tutti quei dati che si perderebbero spegnendo il dispositivo (Ram, chiavi nelle memorie temporanee, server, cloud storage ecc).

Durante le operazioni di verifica si possono presentare varie necessità operative per i militari della Gdf , quali la ricerca di determinati file sospetti (documenti di testo, documenti digitali, mail....), la ricostruzione della cronologia delle operazioni eseguite dal contribuente nel sistema attraverso l'utilizzo di specifiche applicazioni come messaggistica e chat od anche ricerche in quegli strumenti in cui le prove di evasione potrebbero essere state celate come smartphone o tablet .

Tutte queste operazioni dovranno essere attentamente verbalizzate e documentate in modo chiaro e puntuale onde poter consentire a chiunque di ripetere le medesime analisi, anche in fase di contraddittorio.

Infine non meno importante è la puntualizzazione che consente ai verificatori la possibilità di acquisire anche dati informatici sul contribuente che siano detenuti presso soggetti terzi : tale precisazione è supportata da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 17420 del 30 08 2016) che ribadisce che i file contenuti su supporti magnetici rinvenuti presso un soggetto terzo costituiscono elementi di prova , anche se presuntivi, sulla presenza di una contabilità parallela del contribuente.

Bologna 12 dicembre 2017

